

**CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**


**Sentenza n. 2833 del 29.04.17**

**Presidente:** Dott. Lucio Bochicchio

**Consigliere-relatore:** Dott. Paolo Costa

***Omissis***

- I. Sussiste la responsabilità del *provider* senza alcuna limitazione in caso di fatti illeciti e violazione dei diritti di terzi, essendo ravvisabile un'attività volontariamente finalizzata a concorrere o cooperare col terzo nell'illecito, posto che la descritta attività consiste nel valutare i contenuti presenti nella piattaforma onde abbinare agli stessi i messaggi pubblicitari (1).
- II. Non sussiste la responsabilità del *provider* in caso di attività di c.d. posizionamento dei contenuti in quanto l'attività continua a conservare quel carattere neutro riguardando unicamente il supporto tecnico fornito per la migliore fruizione dei contenuti immessi nella rete senza alcun intervento o vantaggio diretto del *provider* ritraibile da questo in connessione coi singoli e specifici contenuti (2).
- III. L'esenzione di responsabilità prevista per il *provider* dall'art. 14 della citata Direttiva ed art. 16 D.Lgs. 70/2003 non opera nei casi in cui il soggetto leso, titolare del diritto d'autore, abbia segnalato al *provider* l'illecito (3).
- IV. Non è ipotizzabile l'illecito concorrenziale, benchè in forma parassitaria, atteso che la condotta illecita ascrivibile è quella di aver fatto uso, per di più indiretto, di programmi audio video senza la dovuta autorizzazione del titolare dei diritti ma, nella specie, senza alcuna condotta potenzialmente idonea a creare confusione circa la natura e provenienza dell'opera, ovvero avvalendosi di mezzi capaci di arrecare un danno economico ultroneo rispetto al pagamento del prezzo del consenso all'utilizzazione delle opere medesime, sicché il danno lamentato risulta integralmente soddisfatto dal risarcimento già accordato in base al criterio di determinazione sulla scorta del disposto normativo di cui all'art. 125 c.p.i. (4)



# CONTRIBUTO UNIFICATO



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano  
**La Corte di Appello di Roma**  
Sezione specializzata in materia d'impresa

composta da:

- dott. Lucio Bochicchio      Presidente
- dott. Riccardo Scaramuzzi    Consigliere.
- dott. Paolo Costa            Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.ro 4046 del ruolo generale degli affari contenziosi civili degli anni 2016, assunta in decisione all'udienza del 8.11.2016, e vertente

## TRA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via delle Quattro Fontane 161, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Massimei che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Luca Toffoletti di Milano, per procura speciale alle liti per atto autentificato dal notaio Villalba Diana dello Stato della California, in data 17.12.2012 e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.  
- appellante -

## E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Cicerone 60, presso lo studio Previti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Previti di Roma e Alessandro La Rosa di Milano per procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado.  
- appellata e appellante inc. -

Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Roma n. 8487 del 15.3.2016.


### CONCLUSIONI

all'udienza del 8.11.2016 i difensori delle parti concludevano come da verbale d'udienza, riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

### Svolgimento del Processo


██ ha proposto appello, con coeva istanza di inibitoria, verso la sopra indicata sentenza del Tribunale di Roma chiedendone l'integrale riforma in quanto erronea, ed esponendo i seguenti motivi di gravame:

- difetto di giurisdizione sulla domanda cautelare di ██████ perché l'esecuzione doveva svolgersi negli USA sede legale ed operativa della società appellante;
- erronea applicazione dell'esenzione della responsabilità prevista dall'art. 14 della Direttiva 31/2000 CE e dalla normativa di attuazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 70/2003 con riguardo alla posizione – ravvisabile in capo ad essa appellante – di *hosting provider*, per aver svolto un'attività neutra rispetto ai contenuti illeciti immessi nella propria piattaforma digitale dagli utenti terzi ai quali aveva semplicemente fornito un ausilio e contributo di natura tecnica e con procedure totalmente automatizzate sia per l'accesso dei terzi che per il caricamento dei contenuti e la posizione e fruibilità degli stessi, tale quindi renderla estranea ai citati contenuti ove illeciti, rispetto ai quali, e per i motivi detti, non aveva alcuna conoscenza ovvero controllo preventivo;



2017

- l'obbligo imposto alla stessa impresa di un "filtraggio preventivo" dei contenuti caricati dagli utenti negli spazi messi a disposizione degli utenti sui propri portali, nella specie tale controllo avrebbe dovuto riguardare i filmati di cui [REDACTED] era titolare dei diritti d'autore. Riteneva, infatti, che non poteva essere tenuta all'assolvimento di detto obbligo dato il tipo di attività da essa svolta, dunque del contenuto della propria responsabilità in merito a tali filmati, essendo essa appellante mera *internet service provider*, di conseguenza non aveva alcun potere-dovere di controllo preventivo in ordine all'effettiva titolarità dei diritti d'autore in capo agli utenti che utilizzavano gli spazi telematici messi a loro disposizione, secondo i principi normati applicabili in tali fattispecie negoziali ed operative per tale tipo di attività;
- del pari censurabile era l'estensione-applicazione di tale obbligo di controllo ad ogni video recante il logo [REDACTED] in assenza di precise indicazioni da parte di quest'ultima, in quanto in tal modo veniva imposto ad essa appellante un'attività di "polizia preventiva" sui contenuti caricati dagli utenti pur in assenza di una specifica collaborazione di [REDACTED] in ordine alla indicazione degli URL da bloccare perché riferiti a opere lesive del diritto d'autore, essendo detto URL (indirizzo elettronico) l'unico dato tecnico idoneo per poter individuare con certezza il contenuto da rimuovere-oscurare, non potendosi ritenere equivalenti e tecnicamente idonee le generiche diffide inviate da [REDACTED] in cui veniva indicato il solo titolo commerciale delle opere illecitamente utilizzate da terzi, in quanto col solo titolo ben potrebbero sorgere divergenze in ordine ai contenuti concreti caricati dall'utente rispetto alle opere realmente lesive;
- la penale imposta dal Tribunale, per l'ipotesi di ritardo o inottemperanza alla statuizione inibitoria, finiva per imporre ad essa esponente il blocco del sistema con accesso dall'Italia al proprio portale, e ciò in aperto



contrasto coi principi dettati dalla normativa vigente ed elaborati in modo consolidato dalla Corte di Giustizia Europea, finendo per applicare un sorta di responsabilità oggettiva rispetto al caricamento di materiale da parte dei terzi sul proprio portale obbligando la stessa ad attuare un generale controllo e sorveglianza preventiva;

- non sussisteva alcuna prova del danno subito da [REDACTED], posto che non era stata dimostrata la titolarità dei diritti d'autore su tutte le n. 48 opere (filmati) indicate nella c.t.u. svolta. Né poteva assumere idonea valenza il criterio del prezzo del consenso adottato in modo del tutto teorico dal consulente d'ufficio, senza alcun reale riferimento alle condizioni concrete commerciali delle due imprese. In ogni caso, il danno era eccessivo rispetto ai reali contenuti diffusivi dei programmi in questione, trattandosi di una diffusione assolutamente minima considerati gli esigui dati di fruizione del servizio digitale in Italia, come anche accertato dal c.t.u.;
- l'applicazione concreta della decisione impugnata portava l'ulteriore effetto pregiudizievole di obbligare uno stravolgimento del proprio assetto organizzativo aziendale ovvero, ancora peggio, la cessazione dell'attività, per poter eseguire la statuizione in relazione alla necessità di predisporre un apparato organizzativo per il controllo preventivo di tutti i contenuti immessi in rete dagli utenti, in guisa da poter tempestivamente rimuovere i contenuti illeciti in tempo reale, nella specie spezzoni video di [REDACTED] anche in assenza di contestazione di quest'ultima, e anche con riguardo a filmati di futura realizzazione, onde non sottostare ad una onerosissima penale (di 1.000 euro al giorno per n. 48 video, sicché di potenziali 48.000 euro al giorno), tale cioè da incidere e limitare la stessa libertà di impresa, nonché la stessa strategia imprenditoriale ed il *business*, pur ricorrendo la possibilità di ottenere lo stesso obiettivo attraverso la segnalazione da parte di [REDACTED] dei contenuti


08/4 9

lesivi, con indicazione dell'URL per la rimozione immediata dei contenuti illeciti;

- doveva infine riformarsi l'impugnata sentenza anche con riguardo all'addebito delle spese del giudizio ed alla condanna alla pubblicazione della sentenza sui media online e cartacei

\_\_\_\_\_ costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello *ex adverso* proposto e, nel contempo, interponeva appello incidentale assumendo che:

- preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 349 c.p.c., mancando l'indicazione specifica delle parti della sentenza impugnata e i motivi specifici a queste collegati;
- quanto al merito assumeva la correttezza della decisione impugnata relativamente ai principi normativi applicati ed all'attività concreta svolta dalla società appellante, relativamente alla responsabilità del *provider* c.d. attivo, precisamente del *content-provider*, quale doveva ritenersi l'impresa appellante, posto che il servizio fornito da questa non poteva paragonarsi a quello dell'*hosting provider* (ossia tecnico, automatico e passivo) giacché questa aveva il controllo e la conoscenza delle informazioni ospitate negli spazi digitali locati, svolgendo, invece, un servizio di intrattenimento audiovisivo in diretta concorrenza con l'attività imprenditoriale di essa esponente, giacché utilizzava a fini economico-commerciali il gradimento dei video pubblicati assumendo la veste di editore audiovisivo, disponendo di un'organizzazione interna di persone per selezionare e promuovere i contenuti messi a disposizione dagli utenti, come accertato dal c.t.u.;
- nel contempo censurava la stessa decisione, interponendo appello incidentale, per quanto concerneva l'esclusione dei danni morali giacché vi era stato un uso non autorizzato delle opere audio visive di cui era


 5

titolare, il cui ammontare doveva essere liquidato d'ufficio in via equitativa, e relativamente al mancato riconoscimento dell'illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. avendo controparte fatto uso di tali programmi gratuitamente per finalità di lucro collegate agli introiti pubblicitari, sicché realizzando una concorrenza parassitaria.

La causa, istruita con sole produzioni documentali, definita la fase inibitoria, veniva assunta in decisione all'udienza collegiale del giorno 8.11.2016 sulla base delle suindicate domande e conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, posta in deliberazione di merito alla scadenza di detti termini.

#### Motivi della Decisione

Deve anzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da [REDACTED] per inosservanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi di gravame e genericità dell'appello, tenuto conto, viceversa, della concreta e formale esplicazione dei motivi di doglianza svolti dalla società appellante, nonché della altrettanto enucleazione delle parti motivazionali e delle statuizioni della sentenza di primo grado oggetto del gravame. Dall'esame dell'atto di appello ben emerge il nucleo centrale della contestazione della decisione impugnata, costituito, infatti, dall'inquadramento operato dal Tribunale (assunto come erroneo in fatto e diritto) della posizione assunta dalla [REDACTED] nel rapporto derivante dall'illecita diffusione ed utilizzazione dei programmi audio-video in titolarità – come diritto d'autore – di [REDACTED] e dei conseguenziali effetti derivanti da tale inquadramento, segnatamente in punto di responsabilità per l'illecita diffusione di tali programmi televisivi sulla piattaforma digitale della società appellante da parte dei terzi a cui la stessa aveva concesso l'uso degli spazi disponibili. Secondo la





prospettazione dell'appellante il Tribunale aveva attribuito alla stessa un ruolo attivo come gestore di detta piattaforma, ravvisando i presupposti del modello di *provider* c.d. "attivo" laddove, al contrario, nessun ruolo operativo e cooperante era ravvisabile nella propria attività e posizione negoziale nell'intera vicenda, avendo fornito, quale semplice *hosting provider*, mero supporto tecnico-strumentale neutro, senza alcuna intromissione diretta o indiretta nelle attività e contenuti – nel caso illeciti – diffusi dai propri utenti negli spazi digitali loro forniti a pagamento.

Appare, perciò, evidente e chiaramente espresso il nucleo decisivo dell'impugnazione rispetto ai contenuti della sentenza impugnata e la diversa soluzione prospettata dall'appellante in termini di inquadramento della propria posizione e qualifica nella vicenda da cui discenderebbero ben diverse soluzioni in termini di responsabilità ad essa applicabile, oltre che rispetto alle ulteriori pronunzie conseguenziali al tipo ed all'ampiezza delle due diverse fonti di responsabilità verso i terzi nell'uno o nell'altro caso: *hosting provider* ovvero *provider* c.d. "attivo".

Di contro, va disattesa in pari tempo l'eccezione della società appellante di carenza di giurisdizione del Giudice italiano sulla causa proposta da [REDACTED] rilevando che la sentenza – che aveva accolto le domande attrici – conteneva statuizioni di natura cautelare inibitoria, oltre che obblighi di controllo attivi in capo ad essa appellante, non suscettibili di esecuzione giudiziaria presso la sede negli U.S.A. della stessa, ostando, quindi, alla giurisdizione italiana la natura cautelare di tali domande e la loro necessaria esecuzione all'estero.

L'eccezione, come detto, non ha pregio.

Va osservato che non può ravvisarsi nella specie alcuna pronunzia di carattere cautelare nell'impugnata sentenza, bensì evidenti statuizioni definitive di merito, la cui esecuzione all'estero, ove necessarie e/o utili alla parte vittoriosa, è regolata concretamente dalle convenzioni internazionali tra gli Stati interessati, al pari di qualunque pronunzia di merito giurisdizionale,




laddove il limite alla giurisdizione italiana posto dall'art. 669 ter, II comma, c.p.c. non opera, per il motivo detto, nel caso di specie, vertendosi in pronunzia di merito; limite che, nel caso di pronunzie cautelari, trova la giustificazione logico-giuridica e istituzionale nella natura meramente provvisoria, funzionale alla protezione del diritto azionato dal ricorrente nelle more del giudizio di merito, in modo da assicurarne la futura attuazione concreta, dei provvedimenti cautelari, di modo che nei casi in cui il Giudice italiano non sia investito della giurisdizione nel merito della controversia nemmeno può adottare provvedimenti cautelari la cui esecuzione debba attuarsi all'estero ma solo per quelli eseguibili sul territorio nazionale. Dunque si tratta di ipotesi ben diversa da quella in discussione, dove non può esservi dubbio alcuno sulla giurisdizione del Giudice italiano su domande di merito sottendenti la protezione del diritto d'autore a fronte di illeciti commessi mediante condotte dagli effetti territorialmente plurioffensive, nonché suscettibili di determinare un pregiudizio economico e non al titolare di tali diritti la cui sede operativa e legale si trova in Italia.

Tale rilievo ben giustifica la reiezione di detta eccezione, senza necessità di ulteriore esame delle pur rilevanti controdeduzioni svolte dalla difesa di [REDACTED] sul punto, tenuto conto, come detto, che la domanda di merito ha ad oggetto la contestazione di un illecito aquiliano, per cooperazione colposa mediante omissione di [REDACTED], nei confronti della stessa [REDACTED], sicché assume rilievo decisivo il luogo dove l'evento lesivo si verifica o l'azione si compie, criteri entrambi collocabili sul territorio italiano, posto che anche la visibilità dei programmi illecitamente utilizzati e diffusi sulla piattaforma della [REDACTED] è avvenuta anche in Italia benché la fonte sia negli U.S.A.


Quanto al merito va rilevato che nessuna doglianza proposta verso l'impugnata sentenza risulta fondata.

Il motivo principale sollevato dalla [REDACTED] riguarda la valutazione della propria posizione e connessa esclusione di responsabilità quale *hosting-*

8 



*provider* secondo quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva 31/2000/CE e dall'art. 16 del decreto attuativo di tale direttiva (D.Lgs. 70/2009), giacché relativamente alla propria posizione ricorrerebbero le condizioni di inquadramento della propria attività come semplice *hosting provider* e il conseguente regime di esenzione da responsabilità per i contenuti illeciti diffusi dai terzi utilizzatori degli spazi della propria piattaforma digitale, di talché, non potendosi applicare il regime della responsabilità comune, per l'esenzione prevista da tali norme, nessun addebito poteva esserle rivolto in merito alla diffusione dei programmi di █████, rispetto alla quale diffusione il primo Giudice aveva erroneamente qualificando la propria posizione come attiva, *content-provider* ovvero comunque *provider attivo aggregatore*, sicché in conseguenza a detto erroneo inquadramento aveva ritenuto inoperante detto limite alla responsabilità di cui al citata direttiva comunitaria condannandola al risarcimento del danno in favore della █████ per la violazione dei diritti d'autore su programmi televisivi diffusi, ed altresì a rimuovere tali programmi anche per il futuro perciò imponendole un'attività di monitoraggio preventivo e sorveglianza incompatibile con citato regime di responsabilità garantito ai provider dalla suddetta normativa, peraltro ponendo a suo carico una penale giornaliera cospicua collegata alla violazione di tale divieto di diffusione futura.

Deve, al contrario, ribadirsi anche in questa sede quanto correttamente ritenuto dal Tribunale, in quanto in concreto l'attività svolta dall'odierna appellante non può ritenersi limitata alla sola fornitura di un supporto tecnico per consentire agli utenti di accedere alla piattaforma digitale essendo risultata – all'esito della c.t.u. a cui va fatto integrale richiamo, sia per i contenuti esplicativi degli accertamenti svolti che per le coerenti conclusioni a cui è pervenuta – ben più complessa ed articolata di una attività di tipo neutro, automatico e meramente tecnico, tenuto conto delle pluriarticolate attività svolte dal *provider* nella gestione dei contenuti immessi sulla propria piattaforma digitale e che, come detto, risultano ampiamente descritte dal c.t.u.

✓ , 

nella sua relazione, di cui lo stesso Tribunale nella motivazione dell'impugnata sentenza fornisce ampia spiegazione ed illustrazione. Si tratta, infatti, di attività tutt'altro che avulse dalla conoscenza e valutazione dei contenuti presenti sulla detta piattaforma digitale, di modo che detto *provider* non può invocare a proprio vantaggio quella condizione neutrale e di supporto meramente tecnico a cui corrisponde l'esonero di responsabilità ex art. 14 della citata direttiva CE, e dell'art. 16 del decreto attuativo di questa.

Come esplicitato dal Tribunale sulla base delle risultanze emerse dalla c.t.u. (mai contestate dalla odierna appellante), l'attività di detto *provider* concerneva, tra le altre, quella della cernita dei contenuti audio video da collegare alla pubblicità in base ai dati di maggiore o minore visione, così palesandosi l'interesse diretto di detto *provider* alla natura ed al tipo di contenuti esistenti nella propria piattaforma digitale per l'anzidetto scopo diretto proprio per evidenti ragioni di tornaconto economico, ossia un'attività certamente non riconducibile alla mera funzione di supporto tecnico e neutro del *provider* per la diffusione dei predetti contenuti. In particolare, l'impugnata decisione (cfr. pagg. 5 e 6) ha dato conto (in base agli esiti della c.t.u., peraltro non contestati) del fatto che la società appellante svolgeva come *provider* disponeva di un evoluto sistema operativo incompatibile con l'attività passiva tipica dell'*hosting provider* giacché attività caratterizzata dalla creazione e distribuzione di contenuti di intrattenimento digitali collegati alla selezione dei contenuti video che collocava nella *home page* distinguendoli per categorie precostituite secondo uno schema fruibile dall'utenza, nel contempo associando tale attività a quella di un *editorial team*, ossia un gruppo operativo di persone, per la predetta selezione dei video caricati con la finalità del loro sfruttamento commerciale pubblicitario, sicché un'attività in cui spicca il dato organizzativo attivo e non meramente quello della fornitura di un semplice supporto tecnico di caricamento dei contenuti nella piattaforma digitale che si risolveva proprio

 10 

nel collegare i singoli contenuti o *files* a messaggi pubblicitari in modo funzionale a fidelizzare i propri utenti.

Appare perciò evidente come in tale caso ricorra esattamente la condizione fattuale da cui la normativa in esame e la stessa elaborazione fatta dalla giurisprudenza europea e nazionale fa sorgere la responsabilità del provider senza alcuna limitazione in caso di fatti illeciti e violazione dei diritti di terzi, essendo ravvisabile un'attività volontariamente finalizzata a concorrere o cooperare col terzo nell'illecito, posto che la descritta attività (ossia valutare i contenuti presenti nella piattaforma onde abbinare agli stessi messaggi pubblicitari) dà luogo a situazioni del tutto diverse da quelle richiamate nell'atto di appello, con riferimento a noti casi giurisprudenziali europei, in cui il Giudice ha escluso la responsabilità del *provider* anche in caso di attività di c.d. posizionamento dei contenuti. Infatti, in tale ultima ipotesi l'attività del provider – come rilevato dalla Corte Europea – continua a conservare quel carattere neutro dell'attività, riguardando unicamente il supporto tecnico fornito per la migliore fruizione dei contenuti immessi nella rete senza alcun intervento o vantaggio diretto del *provider* ritraibile da questo in connessione coi singoli e specifici contenuti, come, viceversa, sussiste nel caso della ██████ ██████ in ragione della descritta attività pubblicitaria collegata ai singoli contenuti.


Peraltro, va osservato che l'anzidetta esenzione di responsabilità prevista per il *provider* dall'art. 14 della citata Direttiva ed art. 16 D.Lgs. 70/2003 non opera, come precisato dalla stessa Corte di Giustizia, nei casi in cui il soggetto leso, titolare del diritto d'autore, abbia segnalato al *provider* l'illecito, condizione che in concreto deve ritenersi ricorrente nel caso di specie e che, nella specie, assume rilevanza decisiva a prescindere dall'inquadramento della ██████ come *content-provider* ovvero *hosting-provider*, posto che ██████ ha segnalato alla stessa, con due distinte diffide formali, l'illecita diffusione e utilizzo dei

programmi audio video presenti nella piattaforma digitale della società appellante, così determinando le condizioni concrete per far sorgere in capo a quest'ultima un preciso obbligo di intervento protettivo e di rimozione dei contenuti illeciti segnalati, al quale obbligo, infatti, la stessa si è sottratta, rimanendo del tutto inerte di fronte a tali diffide.

Per tale ragione, non assume rilievo l'argomentazione difensiva dell'appellante in ordine all'erronea imposizione di un obbligo di controllo preventivo dei contenuti immessi nella piattaforma digitale, in quanto tale obbligo sussiste, ed è stato imposto, con riguardo a specifici contenuti in stretto collegamento con la segnalazione a posteriori di [REDACTED] una volta avuta conoscenza della natura illecita della diffusione degli stessi, facendo così ricadere detta attività nell'alveo della responsabilità dettata dall'art. 14 Direttiva 91/2000 e dall'art. 16 D.Lgs. 70/2003, col fisiologico limite di intervento ed attività ai singoli contenuti preesistenti e non ad un controllo indiscriminato preventivo di qualsiasi contenuto, come infondatamente sostenuto dall'appellante.

Del tutto fuori luogo è dunque il riferimento che i contenuti presenti nella piattaforma siano trattati con procedure del tutto automatiche senza alcun intervento di operatori fisici dipendenti di [REDACTED], giacché nel caso in esame ricorre una diversa ipotesi cui è ricollegata la responsabilità di quest'ultima, quella della effettiva conoscenza, in seguito alla segnalazione e diffida di [REDACTED], della illiceità dei contenuti lesivi del diritto d'autore di quest'ultima, rispetto ai quali non può sorgere dubbio in merito all'insorgenza di un obbligo attivo di intervento da parte del *provider* per impedirne la prosecuzione.



Per le ragioni già espresse, deve disattendersi l'ulteriore censura della necessità dell'URL per poter intervenire in modo da rimuovere o impedire in futuro il caricamento dei contenuti lesivi contestati da [REDACTED] posto che come già ampiamente precisato dal Tribunale (a cui per sinteticità fa fatto integrale



richiamo) tale dato tecnico non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti nella piattaforma digitale, né tale dato tecnico costituisce presupposto indispensabile per provvedere all'individuazione dei medesimi contenuti, ma sopra tutto, e ciò che è più rilevante, nessuna base giuridico-normativa può ricollegarsi a siffatta pretesa collaborativa di ██████████, posto che l'unico dato di fatto decisivo in ordine all'insorgenza della responsabilità del *provider* (in caso di segnalazione degli illeciti) è quello dell'effettiva conoscenza, condizione assolutamente soddisfatta nel caso di specie in relazione alla due distinte diffide inviate alla stessa società da ██████████, con i titoli identificati dei programmi diffusi arbitrariamente, peraltro facilmente individuabili proprio in virtù dell'intimo collegamento del marchio collegato a tali prodotti audio visivi, tali cioè da non lasciare alcun margine di incertezza sulla loro individuazione, senza necessità di altri dati tecnici che, come detto, non trovano necessità di essere forniti dal titolare del diritto leso né in alcuna normativa del settore, tanto meno nelle numerose decisioni giurisprudenziali ampiamente richiamate dalla stessa appellante.

Del tutto corretto appare altresì il ragionamento seguito dal Tribunale in ordine alla quantificazione del danno, atteso che lo stesso è stato determinato sulla base dei conteggi effettuati dal c.t.u. (su dati tecnici di utilizzo dei programmi del tutto non contestati), a cui lo stesso Giudice ha aggiunto la valutazione della rivalutazione monetaria e degli interessi *medio tempore* maturati, trattandosi di condotte materiali riferibili agli anni 2008-2009, sicché risalenti, rispetto alla decisione, a diversi anni antecedenti, e tenuto conto che tali valori economici concernevano un'impresa produttiva come la ██████████.

Peraltro, va considerato che lo stesso c.t.u. ha assunto come valore unitario la media dei valori ritratti da un accordo negoziale e due transazioni di ██████████ con altre imprese dello stesso settore, laddove emerge con evidenza che il prezzo del consenso avrebbe dovuto fisiologicamente posizionarsi sull'accordo negoziale più che sul contenuto delle due transazioni, attesa la normalità della

 13 

contrattazione commerciale negli affari rispetto alla contrattazione per dirimere la controversia concreta o potenziale. Nel caso di specie il valore unitario del prezzo del consenso presente nell'accordo negoziale ordinario è ben maggiore di quello presente nelle due transazioni, di modo che operando la media il c.t.u. prima ed il Tribunale dopo hanno di fatto contenuto sensibilmente l'ammontare del risarcimento liquidato a [REDACTED], ragione per cui le doglianze sollevate dalla società appellante al riguardo appaiono prive di fondamento.


Del pari infondata, perché tardivamente eccepita, è anche la censura relativa alla titolarità dei diritti d'autore in capo a [REDACTED] con riguardo ai contenuti esaminati dal c.t.u., tenuto conto che tale contestazione veniva sollevata solo con le osservazioni alla c.t.u. e non in comparsa di risposta, benché l'atto di citazione contenesse la specifica indicazione dei programmi oggetto di doglianza, oltre al fatto che lo stesso c.t.u. ha espressamente riportato che i contenuti esaminati recavano tutti i loghi e marchi notoriamente riconducibili alla [REDACTED], a conferma dell'inconsistenza dell'attuale doglianza.

Per quanto sopra, consegue l'integrale rigetto dei motivi di gravame proposti da Break Media.

Identica conclusione deve trarsi in ordine ai motivi di gravame proposti con appello incidentale dalla [REDACTED], posto che il danno non patrimoniale non è stato richiesto dalla stessa con l'atto introduttivo, col quale espressamente richiedeva il risarcimento del danno patrimoniale. Non di meno, nella specie deve escludersi la ravvisabilità del danno c.d. morale d'autore in quanto per un verso [REDACTED] ha la veste di produttore dei programmi, per altro verso non risulta che gli stessi abbiano subito modificazioni e/o utilizzazioni intrinsecamente incidenti sull'opera in guisa da lederne i contenuti morale dell'autore.

Tanto meno è ipotizzabile l'illecito concorrenziale, benché in forma parassitaria, atteso che la condotta illecita ascrivibile alla [REDACTED] è quella di aver fatto uso, per di più indiretto, di programmi audio video senza la dovuta

14





autorizzazione del titolare dei diritti d'autore, nella specie [REDACTED], ma senza alcuna condotta potenzialmente idonea a creare confusione circa la natura e provenienza dell'opera, ovvero avvalendosi di mezzi capaci di arrecare un danno economico ultroneo rispetto al pagamento del prezzo del consenso all'utilizzazione delle opere medesime, sicché, come correttamente indicato dal Tribunale, il danno lamentato da [REDACTED] risulta integralmente soddisfatto dal risarcimento già accordato in base a tale criterio di determinazione, sulla scorta del disposto normativo di cui all'art. 125 c.p.i.

In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi di integrale compensazione delle spese di giudizio di appello.

**P.Q.M.**

**La Corte**

definendo il giudizio di appello come sopra indicato, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto da [REDACTED]
2. rigetta l'appello incidentale proposto da [REDACTED]
3. compensa integralmente le spese del grado tra le parti.

L'estensore  
Dott. Paolo Costa

Il Presidente f.f.  
Dott. Luigi Bochicchio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 29 APR. 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rossana Risolbi

